

Condizioni generali di acquisto di Corden Pharma Bergamo S.p.A.

1. Finalità e ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "**CGA**") disciplinano l'acquisto di Merce o Servizi da parte dell'Acquirente ovvero la fornitura di Merci o Servizi da parte del Fornitore e ne regolano tutti i rapporti derivanti. Qualsiasi modifica e aggiunta sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte dell'Acquirente; diversamente, prevarranno sempre le presenti CGA. L'applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore è espressamente esclusa.

1.2 Le clausole contenute nelle presenti CGA formano parte integrante e sostanziale di ogni Ordine di Acquisto e/o Ordine di Fornitura e/o Contratto. Nel caso in cui l'Ordine o il Contratto contengano una disposizione in contrasto e/o deroga con una o più disposizioni delle presenti CGA, prevarranno le condizioni contenute nel singolo Ordine o Contratto.

2. Definizioni

I termini che figurano con iniziale maiuscola nelle presenti CGA, sia al singolare che al plurale, hanno il significato qui di seguito specificato:

- (a) con il termine "**Acquirente**" si intende la società Corden Pharma Bergamo S.p.A., con sede legale in Treviglio (BG), Via Bergamo 121, C.F., Registro delle Imprese e P.IVA n. 01903340162, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bergamo n. BG 245871, che emette l'Ordine al Fornitore;
- (b) con il termine "**CGA**" si intendono le presenti condizioni che costituiscono sempre parte integrante di ciascun Ordine;
- (c) con il termine "**Contratto**" si intende ogni eventuale specifico contratto stipulato tra l'Acquirente ed il Fornitore per acquisti o forniture di Merci o Servizi;
- (d) con il termine "**Documentazione Tecnica**" si intendono tutti i documenti volti a definire le caratteristiche tecnico-operative della Fornitura quali disegni, manuali, specifiche tecniche, accordi su qualità, sicurezza, salute sul lavoro e sulla protezione ambientale che costituiscono parte integrante dell'Ordine;
- (e) con il termine "**Fornitore**" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve l'Ordine dall'Acquirente e fornisce la Merce o i Servizi all'Acquirente;
- (f) con il termine "**GDPR**" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- (g) con il termine "**Merci**" si intendono i prodotti e i materiali indicati nell'Ordine di Acquisto e nella Documentazione Tecnica (ove disponibile);
- (h) con il termine "**Opere dell'Intelletto**" si intendono collettivamente ogni e qualsiasi dato, informazione, disegno, marchio (registrato e non registrato), nomi d'uso, nomi di dominio, segno distintivo, progetto (generale, esecutivo, particolareggiato, ecc.), schema, layout, idea, software, know-how, documentazione, ivi

compresa quella fotografica, indipendentemente dal supporto che li contenga, come pure le loro riproduzioni e copie (o loro parti) e similari e, in genere, ogni opera dell'intelletto, nel senso più ampio, di qualunque genere e/o natura, inclusi i segni distintivi, indipendentemente dal fatto che i predetti rientrino nell'espressa tutela prevista dalle disposizioni normative, di qualsiasi natura, ordine e grado, per i diritti intellettuali;

- (i) con i termini "**Ordine di Acquisto**" e "**Ordine di Fornitura**" si intende l'ordine scritto con cui l'Acquirente richiede al Fornitore la fornitura rispettivamente di Merce o Servizi;
- (j) con il termine "**Ordine**" si intende indistintamente un Ordine di Acquisto o un Ordine di Fornitura, nonché l'insieme di obblighi e diritti tra Acquirente e Fornitore per la fornitura di Merci e/o Servizi: esso è costituito dall'insieme di condizioni speciali, della Documentazione Tecnica e delle CGA;
- (k) con il termine "**Parte/i**" si intende l'Acquirente e/o il Fornitore;
- (l) con il termine "**REACH**" si intende il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;
- (m) con il termine "**Servizi**" si intendono i servizi indicati nell'Ordine di Fornitura e nella Documentazione Tecnica (ove disponibile);
- (n) con il termine "**Strutture Interessate**" si intendono gli edifici e più in generale le strutture di proprietà e/o nella disponibilità dell'Acquirente presso cui deve essere consegnata la Merce o eseguito il Servizio.

3. Ordini e loro modifiche

- 3.1** Gli Ordini, così come le modifiche e/o aggiunte agli stessi, devono essere formulati in forma scritta e trasmessi tramite il sistema gestionale SAP. Le modifiche e/o aggiunte agli Ordini possono essere trasmesse dall'Acquirente per posta elettronica. Le accettazioni e/o conferme degli Ordini devono essere inviate dal Fornitore per posta elettronica.
- 3.2** La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e/o integrazioni alle presenti CGA, è subordinata alla tassativa conferma scritta dell'Acquirente.
- 3.3** I preventivi hanno per il Fornitore efficacia vincolante e la loro predisposizione ed invio all'Acquirente non dà diritto a compensi di nessun genere né ad altri impegni o obblighi a favore dello stesso. L'accettazione di un'offerta o di un preventivo del Fornitore può avvenire esclusivamente tramite l'emissione di un Ordine da parte dell'Acquirente o la stipula di un Contratto.
- 3.4** Anche in assenza di sottoscrizione formale, l'accettazione di un Ordine da parte del Fornitore costituisce un fatto contrattuale concludente ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, al quale si applicano le presenti CGA. Se il Fornitore non accetta ovvero non conferma l'Ordine in forma scritta entro 10 (dieci)

giorni dalla sua ricezione o nel diverso termine all'uopo assegnato nell'Ordine, l'Acquirente avrà il diritto di annullarlo, salvo il suo diritto all'integrale risarcimento di ogni conseguente danno, ovvero di considerarlo accettato. Resta in ogni caso inteso che l'esecuzione di un Ordine nel termine assegnato, anche in assenza della predetta accettazione o conferma, implica accettazione integrale e senza riserve dell'Ordine e delle CGA.

- 3.5** A seguito della trasmissione dell'Ordine, l'Acquirente può modificare la qualità, quantità, le caratteristiche e/o la forma delle Merci e/o dei Servizi; tali modifiche devono prontamente essere eseguite dal Fornitore. Il Fornitore deve informare l'Acquirente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, di qualsiasi effetto e/o conseguenza che può derivare e incidere sulla fornitura a causa di detta variazione. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi dell'Ordine, le Parti possono concordare un compenso addizionale e/o un'estensione del termine di consegna. Nel caso in cui il Fornitore non informi l'Acquirente dei possibili effetti e/o conseguenze dovuti alla modifica dell'Ordine, i termini di consegna/esecuzione dell'Ordine si ritengono essere quelli concordati con l'Ordine.
- 3.6** Resta inteso che l'Acquirente si riserva la facoltà di revocare l'Ordine, dandone comunicazione scritta e motivata al Fornitore, in caso di forza maggiore o di modifica dei propri programmi aziendali, corrispondendo al Fornitore esclusivamente gli importi pari alle spese sostenute e documentate sino alla revoca dell'Ordine.
- 3.7** L'Acquirente, in qualsiasi momento, può revocare e/o annullare l'Ordine non ancora eseguito, ove il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza, sia posto in liquidazione o abbia richiesto l'ammissione ad altra procedura concorsuale, compresa l'amministrazione controllata, o sia dichiarato fallito o assoggettato ad altre procedure concorsuali o similari, ovvero abbia offerto i propri beni ai creditori o cessi o minacci di cessare la propria attività.

4. Spedizioni e imballaggi

- 4.1** Le spedizioni devono essere eseguite dal Fornitore, salvo disposizioni diverse, ai prezzi e condizioni che offrono la tariffa di trasporto complessiva più vantaggiosa per l'Acquirente.
- 4.2** Per le spedizioni delle Merci, il Fornitore deve utilizzare corrieri abilitati e riconosciuti sul territorio nazionale e/o internazionale, dotati di idonea assicurazione per le Merci trasportate. In caso di particolari necessità/rischi nelle attività/spedizioni, dovute alle caratteristiche della commessa, il Fornitore si impegna a stipulare, dietro richiesta dell'Acquirente, le necessarie assicurazioni integrative al fine di garantire la consegna, esibendo copia della polizza valida all'Acquirente dietro semplice richiesta. Il relativo costo e le modalità saranno definite e concordate di volta in volta tra le Parti. Eventuali soste, stalli e altre spese dovute a carenze documentali del Fornitore sono addebitate allo stesso.
- Per le spedizioni dall'estero, il Fornitore è obbligato ad inviare, prima dell'arrivo della Merce, certificato d'origine e copia della fattura per la dogana in quattro esemplari.
- 4.3** Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore deve inviare allo stesso copia dei documenti di trasporto anticipatamente rispetto alla consegna delle Merci. In ogni caso, i documenti di trasporto devono sempre essere inviati unitamente alle Merci. I riferimenti dell'Ordine di Acquisto e del luogo di consegna specificato dall'Acquirente devono essere indicati su tutte le note di spedizione, le bolle di consegna, le polizze di carico, le fatture e sull'imballaggio esterno.
- 4.4** Alle consegne o forniture deve sempre essere allegata tutta la documentazione necessaria ed idonea all'utilizzo della stessa (quale, a titolo meramente esemplificativo, manuali di installazione e assemblaggio, manuali di istruzione e funzionamento e certificati di garanzia) nonché richiesta dalla legge e dalle eventuali normative specifiche applicabili in relazione alla fornitura di Merci di cui si tratta. In particolare, il Fornitore è responsabile del pieno rispetto del REACH per tutte le sostanze ed i preparati, se non diversamente concordato, – secondo la definizione riportata all'art. 3 dello stesso REACH – dallo stesso forniti o importati. In tutti i casi previsti dall'art. 31 paragrafi da 1 a 3 del REACH, il Fornitore deve fornire all'Acquirente una scheda di dati di sicurezza che riporti tutte le informazioni previste dallo stesso art. 31 e che sia redatta nella lingua del Paese sul cui mercato la sostanza o il preparato siano immessi. Per le sostanze e i preparati per i quali non è previsto l'invio della scheda di dati di sicurezza a norma dell'art. 31 del REACH, il Fornitore deve comunque adempiere agli obblighi prescritti dal successivo art. 32.
- 4.5** Il Fornitore è responsabile per l'imballaggio, l'etichettatura e la spedizione delle Merci pericolose in conformità con le normative nazionali e internazionali in vigore. I documenti di accompagnamento indicano la categoria di rischio e qualsiasi altra informazione sia richiesta in base alle norme applicabili al metodo di trasporto scelto. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dal proprio mancato rispetto delle norme sopra citate. Qualora, a causa dell'inosservanza da parte del Fornitore delle norme applicabili, non sia possibile per l'Acquirente accettare una determinata spedizione, i beni oggetto della stessa devono essere conservati e rispediti al mittente a cura e spese del Fornitore.
- 4.6** Se l'imballaggio è escluso dal prezzo, il Fornitore è tenuto, all'atto della spedizione delle Merci, a dare precise disposizioni per la restituzione dello stesso, dovendosi ritenere che, in mancanza di istruzioni, il Fornitore intende abbandonare l'imballaggio stesso, che non dovrà essere fatturato all'Acquirente per nessun motivo.
- 4.7** L'Acquirente ha il diritto di accertare il contenuto e le condizioni di tali spedizioni. Strumenti e attrezzature non devono essere spediti insieme con le Merci fornite. Le Merci devono essere adeguatamente

imballate dal Fornitore. Il Fornitore deve avvisare l'Acquirente nel caso in cui si debba prestare particolare attenzione durante la rimozione dell'imballaggio.

4.8 Salvo diverso accordo, si applicheranno gli INCOTERMS vigenti

5. Consegna della Merce ed esecuzione dei Servizi

5.1 La consegna della Merce e l'esecuzione del Servizio devono avvenire nel luogo espressamente indicato nell'Ordine. In mancanza di detta indicazione, il luogo di consegna od esecuzione è l'indirizzo della sede dell'Acquirente.

5.2 In caso di prevedibile ritardo il Fornitore è tenuto a darne preventivamente tempestiva comunicazione all'Acquirente. Consegne o forniture difformi dagli Ordini o dalla Documentazione Tecnica possono essere rifiutate dall'Acquirente senza necessità di ulteriori chiarimenti nei confronti del Fornitore o richiedono, per la loro accettazione, il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, con ulteriore riserva per i danni conseguenti.

5.3 Date, luoghi e termini di consegna indicati nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore, che deve attenersi scrupolosamente. Se è stato concordato un termine specifico per l'esecuzione della prestazione dovuta dal Fornitore, si intende che tale termine inizi a decorrere dal momento del ricevimento dell'Ordine da parte del Fornitore, salvo diversamente concordato.

5.4 In caso di inadempimento totale o parziale da parte del Fornitore nel dar seguito a quanto previsto nell'Ordine, l'Acquirente si riserva la facoltà di rifiutare la consegna della Merce o l'esecuzione del Servizio, salvo in ogni caso il suo diritto all'integrale risarcimento di ogni conseguente danno. L'Acquirente è altresì autorizzato a sospendere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni del Fornitore, anche se anteriori ed anche se eseguite a titolo diverso. Resta inteso che il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente e deve tenere quest'ultimo indenne dagli eventuali danni diretti ed indiretti nonché costi che lo stesso dovesse subire e/o sostenere in conseguenza all'inadempimento.

5.5 Se nell'Ordine è prevista la "posa in opera" (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, restano a carico dello stesso anche tutti i costi connessi, anche indiretti, come, a mero titolo esemplificativo, le spese di viaggio e di trasporto, salvo espressa deroga contenuta nell'Ordine stesso.

5.6 In espressa deroga al secondo comma dell'art. 1510 del codice civile, il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo le Merci al vettore o allo spedizioniere.

5.7 L'accettazione incondizionata di consegne di Merce o forniture di Servizi tardive non comporta e in nessun modo può essere intesa come rinuncia dell'Acquirente alla richiesta di risarcimento dei danni.

5.8 L'Acquirente ha sempre il diritto di utilizzare eventuali software e relativa documentazione che dovessero riguardare la Merce acquistata e/o il Servizio erogato

ed essere essenziali al pieno utilizzo/godimento degli stessi; il tutto secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti previsti per l'utilizzo del software.

6. Prezzo e passaggio del rischio

6.1 L'importo del corrispettivo per la Merce e i Servizi è concordato in ciascun singolo Ordine. I prezzi concordati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso, non possono essere modificati e sono da intendersi fissi, invariabili e omnicomprendivi. Detti prezzi includono anche la cessione a favore dell'Acquirente di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività del Fornitore, di cui all'art. 14. Qualora il corrispettivo non sia stato predeterminato ma sia variabile in ragione dei costi sostenuti e provati e/o dell'ammontare delle ore effettivamente impiegate per l'esecuzione del Servizio, esso non può comunque eccedere il preventivo totale approvato dall'Acquirente.

6.2 Il diritto al corrispettivo per il Fornitore matura, salvo diverso accordo scritto, al momento dell'accettazione da parte dell'Acquirente della Merce e/o dei Servizi. Il corrispettivo pattuito viene pagato, fatta salva la corretta esecuzione del relativo Ordine o Contratto, conformemente ai termini e alle modalità indicate nel singolo Ordine o Contratto, previa emissione di fattura da parte del Fornitore nel rispetto delle modalità indicate nell'Ordine o Contratto o, in assenza di tale indicazione, all'art. 6.3 che segue. In caso di omessa indicazione nell'Ordine o Contratto, le modalità di pagamento non sono inferiori a 60 giorni data fattura fine mese, con pagamento a mezzo bonifico bancario. In ogni caso non saranno accettati addebiti di spese bancarie.

6.3 Ai sensi e per gli effetti della normativa sulla fatturazione elettronica, si comunica che il "Codice Univoco Ufficio" dell'Acquirente cui inviare le fatture elettroniche è SIIWP2A. Ove non si applichi il regime di fatturazione elettronica, le fatture devono essere inviate in forma cartacea all'indirizzo dettagliato nell'Ordine, oppure in formato elettronico all'indirizzo email: Adriano.Berna@cordenpharma.com. Le fatture non devono essere emesse con data anteriore alla data di consegna delle Merci relative e devono fare riferimento al numero d'Ordine, al DDT ed indicare nella stessa successione le Merci o i Servizi ivi elencati. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto o a saldo. In ogni caso, l'Acquirente si riserva il diritto di respingere la Merce o le fatture nel caso di inosservanza delle presenti norme e tutte le spese ed oneri sono a carico del Fornitore.

6.4 L'accettazione della Merce e/o dei Servizi è soggetta e subordinata ad ispezione, controllo e/o collaudo dell'Acquirente al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e la regolarità della fornitura. Il pagamento del saldo delle fatture non costituisce accettazione.

6.5 In caso di ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, l'Acquirente può richiedere al Fornitore il pagamento di una penale di importo non inferiore allo

0,5% del valore dell'Ordine per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno e fermi tutti i rimedi di legge. La penale non sarà applicata solamente nel caso di ritardo sui termini fissati dovuto a causa non imputabile al Fornitore.

7. Certificazioni di legge

7.1 È cura del Fornitore allegare alle fatture emesse copia delle seguenti certificazioni di volta in volta applicabili:

- (a) certificati di omologazione dei prototipi di ciascuna tipologia di materiale, rilasciati dal Ministero dell'Interno, nella stesura integrale ed in corso di validità;
- (b) certificati di conformità per ciascuna consegna di Merce, con riferimento al n. di DDT, al n. di Ordine, alla quantità della Merce e alla destinazione, di ciascuna tipologia di materiale fornito, al relativo prototipo omologato, da compilare sugli appositi moduli predisposti dal Ministero dell'Interno;
- (c) certificati di corretta posa in opera delle Merci in ottemperanza a quanto indicato dai predetti certificati di omologazione e dalle schede tecniche dei prodotti, da predisporre sugli appositi moduli del Ministero dell'Interno.

7.2 Qualora oggetto della consegna siano macchinari, attrezzature e/o impianti, essi devono essere conformi alle relative specifiche prescrizioni applicabili e recare il marchio CE. Inoltre essi devono essere perfettamente funzionanti e realizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti e di igiene e sicurezza del lavoro. L'Acquirente si riserva di richiedere al Fornitore l'accensione di una polizza assicurativa a garanzia del corretto funzionamento, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi.

7.3 È fatto salvo il diritto dell'Acquirente di sospendere il pagamento delle fatture nel caso in cui queste pervengano sprovviste delle certificazioni di cui sopra.

8. Garanzie del Fornitore

8.1 Tutte le prestazioni a favore dell'Acquirente devono essere eseguite con la massima diligenza professionale e perizia e secondo i più elevati standard del settore di riferimento, nello scrupoloso rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, in piena autonomia gestionale, economica e finanziaria e con organizzazione di mezzi e gestione delle risorse a rischio del Fornitore, in particolare per quanto concerne la direzione dei collaboratori (propri ovvero di eventuali subfornitori autorizzati di cui dovesse avvalersi) impiegati nell'esecuzione delle forniture che, in generale, non sono sottoposti ad alcun potere direttivo dell'Acquirente né sono, ovvero saranno in alcun modo, inquadrati nell'ambito della propria organizzazione.

8.2 L'Acquirente si riserva la facoltà di verificare l'avanzamento e la perfetta esecuzione di quanto commissionato, anche mediante visite e controlli presso il Fornitore, attuate discrezionalmente da parte del proprio personale.

8.3 Il Fornitore garantisce che, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare da parte dell'Acquirente, la Merce ed i Servizi forniti sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione e da difetti di funzionamento, conformi alle specifiche concordate, dotati dei requisiti qualitativi concordati dalle Parti ed assistiti dalle garanzie previste dagli artt. 1490, 1677, 1668 e 1669 del codice civile e da ogni altra garanzia prevista dalle vigenti leggi in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, della Merce e/o del Servizio. Le Merci ed i Servizi forniti devono essere conformi alla normativa applicabile, in particolare alle disposizioni legali ed amministrative, alla normativa fiscale e previdenziale, nonché alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

8.4 L'Acquirente notificherà al Fornitore i vizi riscontrati entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, se si tratta di vizi apparenti, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, se si tratta di vizi occulti. Sono equiparati ai vizi occulti anche i difetti eventualmente scoperti al momento del disimballo. L'obbligo di denuncia del vizio nei termini suindicati non sussiste se il Fornitore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Resta in ogni caso salva la responsabilità del Fornitore per i difetti del prodotto fornito e per i danni da ciò derivanti all'Acquirente o a terzi, in conformità con le normative nazionali e comunitarie. Durante il periodo di garanzia, essa si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo - per tutte le parti sostituite, riparate o modificate - a partire dalla data della loro rimessa in funzione. Rimane inteso che le riparazioni, sostituzioni o modifiche che si rendano necessarie a fronte della garanzia di buon funzionamento sono a carico del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove il Fornitore, a seguito della richiesta dell'Acquirente, non proceda prontamente all'eliminazione dei difetti e dei vizi denunciati, l'Acquirente, salvo ogni altro rimedio di legge, può effettuare direttamente o far effettuare a terzi ogni necessario intervento, ponendone i relativi costi in capo al Fornitore.

8.5 Il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni richiesta e pretesa di terzi inerente la fornitura.

8.6 In caso di contestazione della fornitura per qualsiasi causa, l'Acquirente può sospendere il relativo pagamento fino alla definizione della controversia. L'eventuale pagamento del corrispettivo della fornitura non pregiudica in nessun caso il diritto dell'Acquirente di contestarla, di ripetere il pagamento ed ottenere il risarcimento di ogni conseguente danno.

9. Divieto di subfornitura

9.1 È fatto divieto al Fornitore, pena la revoca dell'Ordine, di affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale dell'Ordine senza esplicita autorizzazione scritta dell'Acquirente.

9.2 Il Fornitore resterà comunque sempre pienamente responsabile verso l'Acquirente rispetto all'operato di

tali subfornitori e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi azione e/o pretesa che gli stessi (ovvero i loro dipendenti o collaboratori) dovessero avanzare.

- 9.3** È obbligo e responsabilità del Fornitore selezionare il subfornitore in esito all'accertamento positivo del possesso di tutti i requisiti relativi alle strutture organizzative, personale, competenze ed esperienze idonee maturate nel settore, nel rispetto delle normative e degli obblighi applicabili all'attività e ai servizi oggetto della subfornitura.
- 9.4** Resta salva in ogni caso la facoltà da parte dell'Acquirente di chiedere al Fornitore, per motivi oggettivi e non irragionevoli, di interrompere in qualsiasi momento il rapporto con un subfornitore, sostituendolo con altro subfornitore approvato dall'Acquirente.

10. Divieto di cessione

È fatto espresso divieto per ciascuna Parte di cedere o comunque trasferire, in qualunque forma ed a qualunque titolo, in tutto o anche solo in parte, l'Ordine e/o le obbligazioni dal medesimo derivanti in capo a ciascuna Parte, salvo specifica e preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte. Fermo quanto precede, resta convenuto che in ogni caso non è consentito al Fornitore cedere a terzi i crediti vantati verso l'Acquirente.

11. Obblighi del Fornitore

11.1 Il Fornitore s'impegna, rinunciando sin d'ora alla richiesta di qualsiasi compenso e/o indennizzo aggiuntivo, a rispettare pienamente e a seguire in modo corretto e puntuale tutte le istruzioni che l'Acquirente potrà fornire al medesimo Fornitore di volta in volta, al fine di evitare intralci al regolare svolgimento della propria attività o di altri lavori/servizi in corso.

11.2 Il Fornitore dichiara e garantisce, anche ai fini dell'art. 26 D.Lgs 81/2008, di:

- (a) essere regolarmente iscritto presso la C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza e di possedere i necessari requisiti di idoneità tecnico professionale;
- (b) disporre dell'organizzazione, sia di mezzi sia di personale, idonea ad adempiere puntualmente ed esattamente a tutte le prestazioni oggetto dell'Ordine;
- (c) essere titolare di tutti i certificati, nulla osta, licenze, concessioni, permessi, convenzioni, autorizzazioni, così come di ogni altro documento comunque denominato, necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine.

11.3 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di ottemperarvi. Il Fornitore garantisce altresì di aver debitamente formato, o di impegnarsi a formare, il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al

D.Lgs. 231/2001 e di avere istituito o di porre in essere meccanismi di vigilanza e controllo del medesimo personale, al fine di prevenire la commissione di reati, con particolare riferimento ai reati ambientali. L'eventuale inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 è considerata dall'Acquirente un inadempimento grave e motivo di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con effetto immediato. Nel corso della propria interazione con l'Acquirente, il Fornitore si obbliga a mettere tempestivamente l'Acquirente a conoscenza di qualsiasi evento potenzialmente rilevante sull'assetto societario del Fornitore sotto il profilo delle fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/2001. Ai sensi del presente comma, per "tempestiva" si intende la comunicazione pervenuta all'Acquirente entro e non oltre due giorni lavorativi trascorsi dall'avvenuta conoscenza dell'evento stesso da parte del Fornitore.

11.4 Il Fornitore, laddove ciò si renda necessario per dare piena attuazione agli obblighi normativi ed in particolare a quelli dettati dal D.Lgs n. 81/2008, si impegna, prima di dare esecuzione all'Ordine, a:

- (a) prendere piena e specifica visione e cognizione della documentazione relativa alla "Valutazione dei Rischi" depositata presso le Strutture Interessate in cui dovrà essere reso il Servizio;
- (b) richiedere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolgerà il Servizio;
- (c) recarsi presso tutti i luoghi di esecuzione del Servizio e nelle aree adiacenti e valutare accuratamente tutti gli specifici rischi esistenti in detti luoghi;
- (d) informarsi sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella struttura e dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in dotazione alle figure professionali operanti nelle Strutture Interessate;
- (e) collaborare con l'Acquirente per la predisposizione del DUVRI.

11.5 Il Fornitore si obbliga ad usare nei confronti del proprio personale un trattamento economico, normativo, previdenziale, assicurativo ed in generale giuslavoristico conforme alle previsioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro e relative integrazioni e degli accordi locali integrativi dei medesimi secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. A tal fine, il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente in qualsiasi momento, su richiesta di quest'ultimo, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei suddetti obblighi.

11.6 Resta inteso che è escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra l'Acquirente ed i dipendenti del Fornitore in osservanza al D.Lgs. 276/2003. Il Fornitore è unico responsabile relativamente alla qualificazione, esecuzione e cessazione del rapporto intercorrente tra lo stesso Fornitore ed eventuali collaboratori autonomi o subordinati dello stesso incaricati. Il Fornitore è altresì l'unico soggetto

responsabile relativamente ai crediti retributivi, contributivi o di qualsiasi di natura, relativi, connessi o originati dal rapporto intercorrente tra lo stesso Fornitore ed eventuali collaboratori autonomi o subordinati dello stesso, incaricati a dar seguito all'ordine ricevuto dall'Acquirente. Il Fornitore si impegna fin d'ora a manlevare e/o a tenere comunque indenne l'Acquirente da eventuali pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo da parte dei predetti collaboratori e/o personale del Fornitore ed aventi ad oggetto i crediti di ogni natura, la qualificazione, esecuzione e cessazione del rapporto intercorrente o intercorso tra gli stessi ed il Fornitore. Il Fornitore si obbliga a notificare all'Acquirente tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza, l'insorgere di qualsiasi contestazione e/o rivendicazione da parte dei propri lavoratori dipendenti o ex-dipendenti in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

- 11.7** Il Fornitore ha l'onere di assicurarsi che i propri collaboratori stranieri siano in regola con la normativa in materia di soggiorno e permesso di lavoro in Italia e che, ove sia prevista la loro presenza presso Strutture Interessate, conoscano la lingua italiana parlata e scritta e siano in grado di comprendere le istruzioni in materia di salute e sicurezza (tra cui i piani di emergenza, il significato delle etichette dei prodotti usati, dei cartelli, dei segnali). Con riferimento ai collaboratori di cittadinanza extraeuropea, il Fornitore ha l'obbligo di interrompere immediatamente la loro attività per i fini dell'esecuzione dell'Ordine ove il loro permesso di soggiorno o di lavoro sia, anche solo temporaneamente, sospeso, revocato, annullato o comunque non più in regola, informando immediatamente l'Acquirente. Il Fornitore non dovrà consentire l'accesso nelle Strutture Interessate di collaboratori sprovvisti di valido permesso di soggiorno o di lavoro.
- 11.8** Oltre al rispetto di tutte le vigenti disposizioni antinfortunistiche stabilite da tutta la normativa vigente, di qualunque ordine e/o grado, il Fornitore s'impegna ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, tutte le disposizioni e le raccomandazioni dell'Acquirente in materia di sicurezza, di protezione antincendio e in generale relative all'accesso ed al comportamento da tenere nelle Strutture Interessate.
- 11.9** Il Fornitore garantisce di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e di aver conseguentemente accertato l'assenza di qualsiasi situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto di interessi, che possa compromettere l'instaurarsi di una relazione commerciale con l'Acquirente. Il Fornitore dichiara di aver verificato, anche in capo a tutti i propri dipendenti, l'insussistenza di qualsivoglia restrizione alla collaborazione, impegnandosi ad accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi irregolarità, in ottemperanza alle vigenti normative e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza, laddove previsti ed applicabili, nazionali, adottati dalla Regione

competente o relativi al settore industriale di riferimento, ivi incluse le linee guida attuative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le Parti si impegnano a dar seguito alle obbligazioni nascenti dall'Ordine e dall'accettazione delle presenti CGA nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione, racket, riciclaggio di denaro o terrorismo.

- 11.10** Il Fornitore è tenuto alla stipula di una polizza di assicurazione, con primario istituto, e con massimali in linea con i più elevati livelli di mercato del proprio settore di riferimento, per il rischio infortuni subiti dai propri collaboratori (R.C.O.) e per il rischio derivante dalla responsabilità civile per eventuali danni all'Acquirente o a terzi, inclusi macchinari, impianti e strutture edilizie. Al riguardo, il Fornitore, se richiesto, dovrà fornire all'Acquirente copia di tali polizze di assicurazione ovvero evidenza del fatto che quelle precedentemente inviate sono state rinnovate. L'esistenza dell'assicurazione non esonera il Fornitore dalle proprie responsabilità, con la conseguenza che lo stesso rimarrà responsabile per eventuali danni non interamente coperti dalle proprie polizze assicurative. Il Fornitore deve altresì garantire di mantenere in essere i contratti assicurativi di cui sopra per tutta la durata del rapporto con l'Acquirente.
- 11.11** Il Fornitore, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, si impegna a rimuovere, detenere e smaltire i rifiuti generati dalle attività lavorative, conservando l'intera responsabilità della gestione degli stessi e manlevando e tenendo indenne l'Acquirente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare in tal senso. Qualora previsto dalle norme vigenti in materia o a seguito di espressa richiesta, il Fornitore dovrà trasmettere all'Acquirente copia dei documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento.
- 11.12** Nei confronti dell'Acquirente, il Fornitore è e resterà l'esclusivo responsabile dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le prestazioni oggetto dell'Ordine e, al riguardo, si assume ogni responsabilità, di qualunque genere e natura. In particolare, fermo quanto precede, resta inteso che il Fornitore sarà pienamente responsabile nei confronti dell'Acquirente della qualità della Merce e/o dei Servizi forniti e dell'esatto e puntuale adempimento dell'esecuzione degli Ordini ed è altresì responsabile dell'operato del proprio personale e/o di qualunque soggetto di cui si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, per e nell'esecuzione dell'Ordine.
- 11.13** Il Fornitore, fermi restando tutti i rimedi e i diritti spettanti per legge, anche successivamente alla scadenza ovvero scioglimento degli accordi che regolano la fornitura dell'Ordine, si impegna a manlevare e mantenere indenne l'Acquirente da qualsiasi istanza, pretesa, azione (anche risarcitoria), pregiudizio, danno di qualsiasi natura, costo o spesa (ivi incluse, senza limitazioni, spese legali) che dovesse subire, anche in ipotesi di responsabilità solidale, a seguito della violazione delle presenti CGA

e/o dell'inesatto adempimento dell'Ordine e delle obbligazioni assunte, anche se derivanti da pretese avanzate da terzi.

11.14 Qualora la Merce e/o il Servizio dovessero risultare affetti da vizi o difetti e/o non adeguati alle esigenze dell'Acquirente, quest'ultimo avrà diritto di:

- (a) revocare e/o annullare l'Ordine e in ogni caso risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,
- (b) richiedere la sostituzione o riparazione gratuita delle Merci o dei Servizi viziati o difettosi con spese di ritiro, riparazione o sostituzione a carico del Fornitore o
- (c) richiedere una riduzione del prezzo.

Resta salvo in ogni caso il diritto dell'Acquirente al risarcimento di tutti i danni patiti. Le Merci viziate o difettose saranno trasportate ad esclusiva cura, spese e rischio del Fornitore, con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto in dipendenza di quanto sopra, anche mediante deduzione dal corrispettivo complessivo indicato nell'Ordine e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni che l'Acquirente dovesse subire.

12. Audit, monitoraggio e verifiche

12.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente, ad ogni società di audit eventualmente da esso nominata e ad ogni autorità regolatoria, il diritto di accesso ai propri locali, nonché il diritto di accedere ed esaminare direttamente ogni documentazione che si riferisca esclusivamente all'esecuzione dell'Ordine e agli obblighi previsti a carico del Fornitore stesso, dalle presenti CGA. In tale contesto, l'Acquirente può avere accesso alle informazioni commercialmente sensibili del Fornitore, di sue affiliate o di qualsivoglia suo subfornitore coinvolto nell'esecuzione Ordine.

12.2 Le società di audit eventualmente nominate dall'Acquirente riferiranno unicamente le informazioni rilevanti per la verifica del rispetto di quanto sancito dalle CGA. Resta inteso che, qualora si avvalga di società di audit, l'Acquirente si impegna a garantire che la società stessa sottoscriva un accordo di confidenzialità. Nel corso di dette verifiche, il Fornitore si impegna a fornire tutta la cooperazione e l'assistenza ragionevolmente richiesta durante le normali ore d'ufficio, restando inteso che l'Acquirente si impegna a garantire che qualsiasi auditor o altra persona cui venga dato accesso per i fini di cui al presente articolo provochi il minimo disturbo alle attività del Fornitore e osservi le norme di sicurezza. L'Acquirente sostiene direttamente i costi di audit, monitoraggio e verifica derivanti dalle azioni previste dal presente articolo.

13. Riservatezza e protezione dati personali

13.1 Tutti i dati e le informazioni di natura tecnica o commerciale che l'Acquirente mette a disposizione nelle trattative preparatorie e di definizione delle specifiche o in occasione di attività, prestazioni, acquisti o servizi resi nonché i documenti, disegni, schizzi, modelli, stampi, campioni, componenti e le

conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione di quanto previsto, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente, salvo il caso in cui il Fornitore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dall'Acquirente stesso ovvero che risultino da documenti divenuti di pubblico dominio.

13.2 Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri subfornitori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi. Il Fornitore si obbliga a mettere a punto e curare, su qualsiasi tipo di supporto, le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire all'Acquirente, se richiesto, alla data di cessazione dell'efficacia degli accordi che regolano la fornitura tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie.

13.3 Il Fornitore ed i suoi aventi causa sono vincolati all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione degli accordi che regolano la fornitura e per i dieci anni successivi alla loro conclusione, anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore, salvi i casi in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. In caso di violazione, l'Acquirente può agire per ottenere il risarcimento dei danni, ferma restando la facoltà di perseguire il Fornitore ai sensi degli artt. 621 ss. del codice penale.

13.4 Il Fornitore s'impegna a trattare tutti i dati personali e le informazioni secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di tutte le misure minime di sicurezza previste per legge ed in osservanza dei provvedimenti presi, a tale riguardo, dall'Acquirente.

13.5 Ai sensi di quanto disposto dal GDPR e dal D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione e trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati personali rilevanti nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine o del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR circa le finalità perseguite, le basi giuridiche del trattamento, modalità e strumenti utilizzati, nonché i diritti e le modalità di esercizio degli stessi. Le Parti dichiarano che i dati personali conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Le Parti si impegnano a trattare i dati

personali relativi all'Ordine ed alla sua esecuzione in ottemperanza ai principi indicati dal GDPR, ad adempiere a quanto richiesto dal GDPR e a dotarsi delle misure di sicurezza adeguate di cui all'articolo 32 del GDPR. Il Fornitore si impegna a nominare "incaricato del trattamento" il personale alle sue dipendenze che avrà accesso a dati di cui l'Acquirente è titolare, impartendo idonee istruzioni al fine di garantire il rispetto della regolamentazione applicabile. Con particolare riferimento ad eventuali dati sensibili trattati nel corso dello svolgimento del servizio, il Fornitore si impegna ad osservare e a fare in modo che i propri dipendenti osservino la normativa in vigore applicabile al trattamento di tali dati nonché a rispettare le specifiche istruzioni impartite dal titolare a tale riguardo. Ove il Fornitore rilevi una violazione dei dati personali, così come definita nel GDPR, o, comunque, la sua impossibilità a rispettare le istruzioni eventualmente ricevute dal titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, etc.), dovrà attuare le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente l'Acquirente e concordare eventuali ulteriori misure di protezione. Ove il Fornitore riceva da un interessato al trattamento una comunicazione relativa all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, e qualora questa comunicazione riguardi i trattamenti svolti dal Fornitore per conto dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a darne comunicazione all'Acquirente (comunque non oltre 24 ore dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato al trattamento). Qualora, in relazione alle prestazioni rese in esecuzione dell'Ordine, il Fornitore venisse qualificato dall'Acquirente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, quale responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, l'Acquirente procederà alla nomina del Fornitore con apposito atto scritto.

13.6 Salva preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente, è fatto divieto assoluto al Fornitore di rendere pubblico il rapporto con l'Acquirente stesso ed in particolare è fatto espresso divieto al Fornitore di indicare, sui propri siti internet o su altri mezzi di diffusione, l'Acquirente tra le proprie referenze e/o pubblicare dichiarazioni attribuendole all'Acquirente.

14. Proprietà intellettuale

14.1 L'Acquirente acquisisce la piena titolarità e tutti i diritti di utilizzazione economica esclusiva di tutte le Opere dell'Intelletto derivanti dalle Merci e dai Servizi forniti. Pertanto:

- (a) il Fornitore garantisce la piena proprietà e libera disponibilità di quanto fornito e, così, il diritto di disporre a favore dell'Acquirente;
- (b) a titolo esemplificativo, tutti i documenti, i contenuti anche online di qualunque natura, le presentazioni, i lavori pubblicitari, le bozze consegnate diventano di proprietà dell'Acquirente che potrà disporre senza limitazioni di sorta e senza pagamenti ulteriori al Fornitore o a terzi oltre quelli pattuiti per iscritto;

(c) il Fornitore terrà indenne e manlevato l'Acquirente da qualunque pretesa di terzi collegata all'utilizzo o sfruttamento economico di quanto fornito essendo responsabilità del Fornitore assicurare che le Merci consegnate e/o i Servizi forniti e l'utilizzo degli stessi non violino alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi, sia a livello nazionale che internazionale.

Qualora non fosse possibile per il Fornitore assicurare all'Acquirente la proprietà esclusiva di quanto fornito, si intende che il Fornitore abbia concesso a favore dell'Acquirente una licenza d'uso di quanto fornito gratuita e a tempo indeterminato. Il Fornitore si impegna a formalizzare quanto sopra secondo le ragionevoli richieste dell'Acquirente.

14.2 Ogni e qualsiasi Opera dell'Intelletto, consegnata al Fornitore dall'Acquirente – direttamente e/o indirettamente, tramite suoi incaricati – e, comunque, reso disponibile e comunque entrato nella disponibilità del Fornitore in ragione, caso e/o in relazione al rapporto di cui trattasi, è e resta soggetto alla più rigorosa disciplina in materia di tutela della proprietà intellettuale e, in ogni caso, è e resta di esclusiva proprietà dell'Acquirente e, comunque, nella esclusiva titolarità disponibilità di quest'ultimo. Conseguentemente, il Fornitore riconosce e concorda che nessuna clausola dell'Ordine in questione potrà essere interpretata come se conferisse al Fornitore un qualche diritto sulle Opere dell'Intelletto.

14.3 Qualsiasi utilizzazione delle Opere dell'Intelletto da parte del Fornitore (direttamente e/o indirettamente, anche tramite incaricati del Fornitore) che non sia strettamente necessaria ai fini della perfetta e puntuale esecuzione dell'Ordine è espressamente vietata, salva espressa, specifica e preventiva autorizzazione per iscritto da parte dell'Acquirente.

14.4 Il diritto del Fornitore ad utilizzare le Opere dell'Intelletto, secondo quanto previsto nell'Ordine, cesserà immediatamente non appena la sua utilizzazione non sarà più indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'Ordine stesso e, comunque, con la scadenza, risoluzione e cessazione per qualsiasi causa di quest'ultimo.

14.5 Inoltre, il Fornitore si assume l'obbligo, in proprio e per i propri dipendenti, collaboratori, incaricati e, in genere, terzi di cui si avvale, a qualsiasi titolo, a mantenere riservate, in ogni tempo, tutte le Opere dell'Intelletto, obbligandosi comunque a tenere manlevato e indenne l'Acquirente da qualsiasi danno e pregiudizio, di qualunque genere e natura, che lo stesso dovesse subire in conseguenza di, o in connessione a, un uso non appropriato e/o non espressamente autorizzato delle Opere dell'Intelletto.

14.6 Resta inteso che è fatto espresso divieto al Fornitore di sfruttare – direttamente o indirettamente, per suo conto o per conto di terzi – le Opere dell'Intelletto.

14.7 All'accettazione e/o esecuzione dell'Ordine - per qualsivoglia causa e motivo e, comunque, in ogni altro caso in cui riceva semplice richiesta da parte

dell'Acquirente, il Fornitore dovrà restituire prontamente all'Acquirente tutti i documenti e, in generale, tutte le Opere dell'Intelletto in precedenza messi a disposizione del Fornitore in esecuzione dell'Ordine medesimo, nonché tutte le copie e riproduzioni, totali e parziali eventualmente effettuate di tali documenti e delle Opere dell'Intelletto, così come ogni parere, rapporto, commento o analisi degli stessi.

14.8 Il Fornitore si impegna, inoltre, a cancellare e/o distruggere qualsiasi informazione e Opera dell'Intelletto registrata e/o memorizzata su computer o altro strumento posseduto, controllato, custodito o nella sua disponibilità, fatto salvo che ciò non sia strettamente necessario per adempiere ad obblighi di legge.

14.9 La validità degli obblighi di cui al presente articolo si protrarrà anche dopo l'accettazione e/o esecuzione dell'Ordine, a qualunque causa dovuta, per un periodo di tempo comunque non inferiore a 5 (cinque) anni.

15. Clausola risolutiva

Oltre ai casi specifici di cui agli artt. 11.13 e 11.14 sopra menzionati, l'Acquirente ha diritto, senza alcun pregiudizio per ogni altro rimedio concesso, incluso il diritto al risarcimento del danno, di revocare l'Ordine per iscritto, in tutto o in parte, e di dichiarare quindi risolto il rapporto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione inviata al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi in cui:

- (a) il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui alle presenti CGA, con particolare ma non esclusivo riferimento agli artt. 9 e 11.9, ovvero la condotta del Fornitore possa in qualche modo nuocere alla reputazione dell'Acquirente, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti;
- (b) il Fornitore subisca un mutamento sostanziale della titolarità delle proprie azioni o quote, per effetto del quale venga modificato il soggetto che dispone della maggioranza richiesta per l'elezione degli Amministratori, ovvero subisca il trasferimento a terzi di una parte sostanziale della propria azienda (e.g. nei casi di operazioni societarie straordinarie);
- (c) l'oggetto dell'Ordine preveda il trasporto di sostanze pericolose o tossico-nocive e il Fornitore non disponga delle appropriate autorizzazioni nazionali o regionali.

16. Diritto di recesso

L'Acquirente potrà recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata A/R. In tal caso, il Fornitore avrà diritto al corrispettivo effettivamente maturato alla data di efficacia del recesso, essendo escluso qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo.

17. Forza maggiore

Qualora si verificano eventi straordinari ed

imprevedibili, dovuti a cause di forza maggiore, che impediscano o ritardino l'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore (quali epidemie, guerre, colpi di Stato, terremoti, incendi, inondazioni, calamità naturali), i termini per l'esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Ordine si intenderanno prolungati per il periodo del perdurare di detti eventi e dei loro effetti. La Parte nei cui confronti si sia verificato l'evento di forza maggiore è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra Parte l'insorgere ed il cessare dell'evento stesso, adottando tutte le misure idonee a limitarne gli effetti. Qualora i sopraindicati eventi di forza maggiore dovessero perdurare per un periodo superiore a tre mesi, ciascuna delle Parti avrà diritto di risolvere gli accordi e quanto previsto dall'Ordine mediante semplice comunicazione scritta in tal senso all'altra Parte.

18. Durata

L'applicazione delle presenti CGA decorre dal momento dell'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore sino all'effettivo completamento delle attività ivi previste; resta espressamente escluso ogni rinnovo tacito e/o automatico del rapporto contrattuale.

19. Legge applicabile, foro competente e clausola arbitrale

19.1 Le presenti CGA sono regolate dalla legge italiana ed interpretate in conformità alla legge medesima.

19.2 Salvo quanto previsto dal seguente art. 19.3, qualunque controversia relativa alla esecuzione dell'Ordine e/o ai rapporti comunque derivanti dall'Ordine stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

19.3 Qualora il Fornitore abbia la propria sede legale in un Paese non membro dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio, tutte le controversie derivanti dalle presenti CGA, relative o connesse alle stesse, saranno risolte, in deroga alla giurisdizione ordinaria, mediante arbitrato, secondo lo Statuto e Regolamento arbitrale, in vigore dal 28 ottobre 2019, della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo, da un Organo Arbitrale costituito da tre arbitri. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana o inglese e l'Organo Arbitrale deciderà secondo la legge italiana.

Bergamo, dicembre 2019